

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

ORDINANZA**N. 16 DEL 26/04/2023 PROT.**

OGGETTO: Istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione di una sfilata di auto e moto d'epoca programmate per lunedì 1 maggio 2023 , in occasione della festa di San Giuseppe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta datata 19/04/2023 (Prot. Gen. 3998), presentata da Don Michele Arcangelo MARTINA – Parroco della Parrocchia San Giuseppe in Salice Salentino - organizzatore della sfilata auto e moto d'epoca nel contesto della manifestazione in oggetto, con la quale chiede l'esposizione di autovetture e moto d'epoca e l'autorizzazione al transito di una serie di veicoli partecipanti alla manifestazione, con il seguente programma: - lunedì di 1 maggio, alle ore 9,00 ritrovo dei veicoli in via De Castris prospiciente la Chiesa di San Giuseppe – alle ore 9,30 partenza del corteo con il seguente percorso: via de Castris, via Cavour, via Vittorio Emanuele II – Piazza Plebiscito (breve sosta con posizionamento/sosta/esposizione delle autovetture e moto), via Umberto I, via Fontana, via Maria Cristina di Savoia, via P. Leone, via Pascoli, via C. Alberto, via Berlinguer, via Cairoli, via Cavour, via XX settembre, via Cap. Innocente, via degli Atti, rientro in via De Castris, presso la Chiesa di San Giuseppe, senza arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli e pericolo per l'incolumità delle persone;

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 15 del 21/04/2023 avente ad oggetto “Modifica temporanea della circolazione veicolare per processione in onore di “San Giuseppe”- 01 maggio 2023”.

RILEVATO che la manifestazione raccoglie il consenso dell'Amministrazione Comunale e stante la necessità di emanare per tempo il presente provvedimento, al fine consentire l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso e fornire ogni utile informazione inerente le previste modifiche alla viabilità sia alla cittadinanza che ad Enti e Istituzioni;

PRECISATO che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito);

RITENUTO pertanto, per quanto di competenza, accogliere quindi parzialmente le richieste a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori e quindi di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

VISTO: l'articolo 5 c. 3,7, 9 e 190 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada

ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

ORDINA

nella giornata di **lunedì 1 maggio 2023**, dalle ore 09,00 e fino al passaggio del corteo di auto e moto d'epoca, il divieto di sosta e di transito lungo via De Castris prospiciente la Chiesa di San Giuseppe, via Cavour, via Vittorio Emanuele II – Piazza Plebiscito (breve sosta con posizionamento/sosta/esposizione delle autovetture e moto), via Umberto I, via Fontana, via Maria Cristina di Savoia, via P. Leone, via Pascoli, via C. Alberto, via Berlinguer, via Cairoli, via Cavour, via XX settembre, via Cap. Innocente, via Degli Atti, rientro in via De Castris, presso la Chiesa di San Giuseppe.

Durante la circolazione nell'itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.), che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, -impiegati dal personale dell'organizzazione per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione e che espongono apposito pass rilasciato dall'Organizzazione, purché a velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione.

Il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità.

In considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

AVVERTE

che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in particolare:

- ✓sia rispettato il percorso previsto; -la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia e delle norme di sicurezza; -
- ✓la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;
- ✓i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché curare che gli stessi osservino le norme del Codice della Strada e le prescrizioni indicate;
- ✓prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per la sfilata;
- ✓sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso, delle aree di sosta dei veicoli partecipanti ed eventualmente del pubblico;

- ✓ sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei veicoli partecipanti alla manifestazione nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
- ✓ sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di un'adeguata scorta tecnica, composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;
- ✓ prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- ✓ sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;
- ✓ qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico;
- ✓ sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;
- ✓ sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
- ✓ eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell'organizzazione della manifestazione;
- ✓ i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal C.d.S. e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, dovranno occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla normale circolazione;
- ✓ si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del Nuovo Codice della Strada nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, agli obblighi assicurativi, alla revisione, ai limiti di velocità, ecc.. Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore alle dieci unità, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 495/1992, sul primo veicolo della colonna rispetto al senso di marcia sia collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero **"inizio colonna"** e posteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero **"fine colonna"**.

I veicoli partecipanti alla manifestazione dovranno essere conformi alle norme previste per la circolazione dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno rispettare le disposizioni degli artt. 60 e 99 nonché degli artt. 214 e 215 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e necessario; all'uopo si ricorda che:

- ✓ se trattasi di veicoli d'epoca, i veicoli stessi, per poter circolare, dovranno essere provvisti "(...) di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco

particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo(...),del foglio di via e della targa provvisoria;

- ✓se trattasi, invece, di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade dovranno possedere " i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (...)" del Nuovo Codice della Strada all'art. 215.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Si prescrive che gli organizzatori dell'evento rechino appresso copia della presente ordinanza al fine di poterla esibire ai competenti organi in caso di controllo.

DA' ATTO che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

CHE il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

CHE la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 sse 123., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line

Ai sensi degli artt. 3, commi 3, 4 e 5 della L. 241/1990, si informa che il responsabile del procedimento è l'Agente di Polizia Locale, Francesco CICCARESE.

DEMANDA

- ✓A Don Michele Arcangelo MARTINA – Parroco della Chiesa di San Giuseppe in Salice Salentino, quale organizzatore della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, per l'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
- ✓Alla Polizia Locale, il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento.

COPIA

✓ Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

CC/MR

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 566

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 26/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 26/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 26/04/2023
